



MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI
PER L'INTEGRAZIONE E L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REATI
CONTRO GLI ANIMALI

Art. 3

Divieto di combattimenti tra animali

All'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
- b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».

Versione in vigore dal 16 giugno 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali
Estremi	Legge 6 giugno 2025, n. 82
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-penale-al-codice-di-procedura-penale-e-altre/art-3-divieto-di-combattimenti-tra-animali>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it